



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 83 Del 16-12-2019

OGGETTO: CATASTO INCENDI BOSCHIVI ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/20. AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI ANNUALITA' 2017/2018/2019.

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre alle ore 08:30 nella casa comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori così come di seguito indicati:

Unali Alessandro	Sindaco	P
Pinna Luigi	Assessore	A
Urgias Costantina	Assessore	P
Casu Mario	Assessore	P
Busellu Antonio	Assessore	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente Unali Alessandro dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

A) La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (Comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003).
- I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

B) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;

C) con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale omissis.....";

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28.03.2008 è stato Istituito il "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DEL COMUNE DI CHIARAMONTI";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20.03.2018, di aggiornamento "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DEL COMUNE DI CHIARAMONTI";

CONSIDERATO CHE:

- a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n° 353/2000 i Comuni possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato che redige annualmente un elenco delle aree – boscate e non – percorse dal fuoco nell'anno precedente, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla legge n° 353/2000;
- per formare gli elenchi delle aree si sono utilizzati i dati estrapolati dalla Regione Autonoma della Sardegna, sezione Geoportale del sito <http://www.regione.sardegna.it>;

VISTO CHE in forza di indicazioni dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, si impartiscono le disposizioni per la istituzione del Catasto delle aree percorse da incendi, prevedendo:

- a) che il Catasto deve essere adottato con deliberazione;
- b) che gli elenchi delle aree percorse da incendio negli ultimi cinque anni devono essere affissi all'albo pretorio per trenta giorni;
- c) che per formare gli elenchi delle aree può essere utilizzato il sistema informativo della montagna (SIM) previo accreditamento;
- d) che le deliberazioni debbono essere trasmesse alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

VISTA la tabella allegata, riepilogativa dei dati forniti dalla RAS, dove vengono elencate le aree percorse da incendio dell'annualità 2017/2018/2019 che integrano il "Catasto degli incendi boschivi" del Comune di Chiaramonti;

VISTA la cartografia e la documentazione allegata, da pubblicare su albo pretorio per garantire la massima diffusione della stessa;

DATO ATTO che il Responsabile del servizio tecnico dovrà procedere alla pubblicazione degli elenchi delle aree percorse da incendi fino di cui alla presente deliberazione per trenta giorni;

RITENUTO pertanto, di provvedere all'approvazione definitiva dell'elenco e delle planimetrie delle aree boscate percorse da fuoco;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

RISCONTRATA la competenza della giunta comunale all'approvazione dei sopraddetti elenchi e documentazione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa:

- di approvare e aggiornare, ai sensi della legge 21/11/2000 n. 353, il "catasto degli incendi boschivi del Comune di Chiaramonti" costituito dal prospetto allegato, elaborato sulla base dei rilievi del Corpo Forestale per il tramite del sito della Regione Sardegna
- di approvare l'elenco delle ELENCHI DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI negli ANNI 2017, 2018 e 2019 e le individuazione cartografica delle aree percorse dal fuoco, aggiornando il Catasto degli Incendi Boschivi comunale;
- di demandare al dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di responsabile del catasto incendi, l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.
- Di pubblicare per 30 gg gli elenchi e di rendere idonei avvisi per le pubblicazioni.
- Di inoltrare il presente deliberato alla Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs n. 267/2000.
- Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'albo online di questo

ComuneErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. ai sensi dell'art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” della legge 69/2009 e ss.mm.ii..

- Di dare atto che verranno assolti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

il Responsabile del Servizio
Dott. Canu Pietro

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Chiaromonti, li 16-12-2019.

IL PRESIDENTE
Unali Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari con nota prot.n. 8239 del 16-12-2019 ed è stata pubblicata sull'albo pretorio al n. 1125 dal 16-12-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chiaromonti, li 16-12-2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio al n.1125 dal 16-12-2019 al 31-12-2019, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta